



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

ORIGINALE

Deliberazione G.C. n. 113

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DEMANIALI E PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO NEI PORTI ED APPRODI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI CAMPIONE

L'anno duemilaquindici, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 11 e minuti 45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANGILI PICCALUGA Maria Paola	SINDACO	X	
BERNASCONI Florio	ASSESSORE	X	
ZANOTTA Mariano	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **dott. Giampaolo ZARCONE**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **MANGILI PICCALUGA Maria Paola** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza.

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E DEMANIALI E PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO NEI PORTI ED APPRODI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che si rende necessario indire un nuovo bando di assegnazione delle concessioni essendo le stesse in scadenza il 31.12.2015 stabilendo nel contempo gli indirizzi tecnici amministrativi per il controllo della documentazione, dei requisiti, dei divieti, delle limitazioni e delle sanzioni alla luce delle nuove normative entrate in vigore;

Vista la L.R. n. 6 del 04/04/2012 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.P.G.R. 03.07.97 n. 58600 “Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde”;

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015 recante la disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (art. 50 e 52 l.r. 6/2012);

Richiamati il regolamento per l'assegnazione degli spazi acquei e demaniali e per l'utilizzo dei posti d'ormeggio nei porti ed approdi a gestione diretta del Comune di Campione d'Italia di cui alla Deliberazione Commissario Straordinario n. 123 del 25.05.2007 e le successive DD.G.C. n. 156 del 18/09/2008, n. 116 del 21/10/2011, n. 133 del 22/11/2012;

Richiamate le determinazioni di Polizia Locale n. 225 del 12/11/2008, n. 87 del 23/04/2009, n. 98 del 18/05/2010, n. 98 del 18/05/2011, n. 99 del 14/05/2012, n. 60 del 21/03/2013;

Visto il testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- Visto il parere favorevole espresso dal funzionario Capo Area Polizia Locale circa la Regolarità tecnica del Provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, allegato, quale parte integrante, al verbale originale;
- Visto il parere espresso dal Funzionario Capo Area Economico-Finanziaria circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il quale attesta altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato, quale parte integrante, al verbale originale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa le sotto riportate “LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E DEMANIALI E PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO NEI PORTI ED APPRODI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA”

SOMMARIO

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Spazi per ormeggio – ODGR 8/7967-2008)

Art. 3 (Bando)

Art. 4 (Modalità di presentazione delle domande)

Art. 5 (Riserva dei posti d'ormeggio – ODGR 8/7967-2008))

Art. 6 (Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio - ODGR 8/7967-2008)

Art. 7 (Modalità d'assegnazione)

Art. 8 (Graduatoria e pubblicità)

Art. 9 (Adempimenti degli assegnatari)

Art. 10 (Norme generali)

Art. 11 (Rimozione di imbarcazioni)

Art. 12 (Responsabilità)

Art. 13 (Canoni)

Art. 14 (Controlli e vigilanza)

Art. 15 (Responsabili)

Art. 16 (Norma transitoria)

Art. 1 (Oggetto)

In attuazione della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Trasporti - si intende, per Autorità Demaniale il Comando di Polizia Locale di Campione d'Italia per Autorità Portuale, quale rappresentante tecnico amministrativo del Comune di Campione d'Italia in seno all'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla, il Funzionario Capo Area Polizia Locale, di cui alla D.G.C. n. 156 del 18.09.2008, per Contrassegno "C" il contrassegno identificativo indicato e previsto dalla Convenzione Internazionale I/CH.

Il presente testo ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi del Comune di Campione d'Italia, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. n. 06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, con Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015.

Per tutto quanto non specificamente qui disciplinato si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa, la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni dell'Autorità Demaniale.

Art. 2 (Spazi per ormeggio)

L'Autorità Demaniale nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi. Nel piano sono definite le aree

dedicate ad ormeggi continuativi e le aree dedicate ad eventuali campi boa. Il piano degli ormeggi è parte integrante del presente Regolamento, di cui all'allegato A.

Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'Autorità Demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Nei porti ed approdi pubblici l'Autorità Demaniale riserva il 3% degli spazi per l'ormeggio "a ore" e stabilisce la durata massima per tale tipo di ormeggio.

E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione attualmente da € 60,00 a € 600,00 e s.m.i.

L'abbandono per un periodo superiore a 24 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva della sanzione prevista per la rimozione.

Art. 3 (Bando)

L'autorità demaniale assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente testo.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato almeno nei quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il bando contiene:

- la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, che non potrà essere inferiore ad un anno. L'Autorità Demaniale potrà reiterare, con apposito provvedimento, tale assegnazione di anno in anno sino ad una durata massima di 8 (otto) anni comunicando per iscritto ai concessionari, mediante lettera semplice, la proposta di proroga, la quantificazione del canone concessorio da corrispondere, le modalità ed i termini di pagamento;
- il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione delle strutture (tenendo presenti i posti da destinare a ormeggio temporaneo);
- le procedure d'assegnazione di posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;

- i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio Comunale che non può essere superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
- le responsabilità dell'Autorità Demaniale e degli assegnatari.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, utilizzando il modello predisposto (ALLEGATO B), in bollo, entro i termini previsti dal relativo bando.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda che deve essere redatta in ogni sua parte, datata controfirmata in modo leggibile. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione. L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori anche e solo negli allegati e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve inoltre contenere:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e di posta elettronica;
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.;
- i dati per i residenti all'estero: comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ed indicazione del domicilio in Italia o Canton Ticino;
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni: denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e posta elettronica;
- la struttura portuale (porto o approdo) per la quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 15/1968 e dell'art. 2 Legge n. 191/1998, quanto richiesto in materia di proprietà, osservanza, doveri con specifica dell'unicità della domanda stessa in relazione alla medesima unità di navigazione.

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- nome dell'unità, cantiere costruttore, materiale di costruzione, colore, targa, ovvero il contrassegno "C" ai sensi della Convenzione Internazionale sulla Navigazione dei Laghi

Ceresio e Verbania di cui alla Legge 20 gennaio 1997 n. 19, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm. e pescaggio (immersione in cm.);

- la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoibordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando ed all'invio all'Ufficio competente, entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa/contrassegno, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte o decalcomanie;
- copia della licenza di navigazione rilasciata dalla rispettiva Autorità competente;
- certificato uso motore, in alternativa il certificato di dichiarazione di potenza massima di esercizio in CV o KW.;
- attestato di assicurazione;
- certificato Anagrafico di stato di famiglia o autocertificazione relativa alla assegnazione del numero di posti barca nel medesimo nucleo familiare.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle graduatorie.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata allo sportello dell'Autorità Demaniale.

In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste (l'utilizzatore abituale).

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento dell'Autorità Demaniale, determinano l'esclusione dell'iter di assegnazione e la diretta applicazione della procedura di rapporto all'Autorità Giudiziaria.

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l'Autorità Demaniale al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure del vigente Regolamento.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rientrino nelle capacità ricettive del porto, né le unità di navigazione giudicate in cattivo stato di manutenzione.

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5 (Riserva dei posti d'ormeggio)

L'Autorità Demaniale riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, nella percentuale del 2% dei posti disponibili (minimo 1 posto).

L'Autorità Demaniale riserva da un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con il minimo di due spazi) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteo-marina.

Ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi dall'Autorità Demaniale, sono concessi, senza esborso di onere alcuno, spazi nei porti pubblici per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

L'autorità demaniale riserva una quota fino 30% dei posti d'ormeggio disponibili ai residenti e A.I.R.E. del Comune di Campione d'Italia nonché associazioni no profit e/o società operanti sul territorio.

Art. 6 (Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio)

Per assegnare i posti d'ormeggio l'Autorità Demaniale procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti raggiungibili solo via acqua;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;

- unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a un posto di ormeggio per porto o approdo lacuale;
- unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche, limitatamente ad un posto d'ormeggio per struttura d'ormeggio (porto o approdo), da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- unità di navigazione con caratteristiche tipiche lacuali.

Art. 7 (Modalità d'assegnazione)

I posti d'ormeggio saranno assegnati, per ogni struttura d'ormeggio (porto o approdo), secondo il piano del Porto, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo generale.

Nell'assegnare i posti d'ormeggio l'Autorità Demaniale procede dando la precedenza per quanto indicato dal vigente Regolamento tenendo comunque presente che le assegnazioni dovranno avvenire nella specifica relazione delle caratteristiche delle unità commisurate alle tipologie di attracco. Le unità di navigazione con caratteristiche tipiche locali, sono individuate nelle unità costruite dal Cantiere Taroni e comunque nelle unità con l'opera morta e viva assemblata o costruita in legno.

Ai fini amministrativi di garanzia e ottemperanza del precetto previsto ed indicato nell' art 9 punto 4 del vigente Regolamento, in caso di vendita fra privati dell'unità oggetto della concessione, per una diversa assegnazione nominale, si procederà, nel rispetto della semplificazione amministrativa del procedimento, nella specifica relazione delle caratteristiche della unità commisurate alle tipologia di attracco.

In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno l'Autorità Demaniale con specifica richiesta di subentro.

Art. 8 (Graduatoria e pubblicità)

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio, l'Autorità Demaniale redige, per ogni porto o approdo lacuale, una graduatoria ufficiale indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero d'assegnazione del posto d'ormeggio.

Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio e nel sito web territorialmente competente per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione l'autorità demaniale provvede con proprio provvedimento alla concessione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo è assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.

Art. 9 (Adempimenti degli assegnatari)

Agli assegnatari dell'ormeggio può essere rilasciato dall'Autorità Demaniale un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dalla stessa, da esporre sull'imbarcazione e visibile anche con barca coperta. Ogni unità nautica deve esporre in modo sempre visibile il proprio contrassegno previsto per la navigazione sul lago Ceresio ("C" o "V" o di un cantone elvetico).

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire all'Autorità Demaniale, entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni l'attestazione di versamento. Per le modalità di pagamento del canone concessorio si fa riferimento alla L.R. 06/2012 e successive modificazioni.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Demaniale previo presentazione di regolare domanda, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno regionale.

L'ormeggio in concessione deve essere occupato dall'unità nautica autorizzata per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) salvo autorizzazione.

L'utilizzo di posti d'ormeggio per emergenze meteo è consentita per un massimo di giorni 3 (tre) previa comunicazione all'Autorità Demaniale.

Qualora il Concessionario intenda rinunciare alla Concessione di ormeggio per l'anno successivo, deve dare comunicazione scritta all'Autorità Demaniale entro il 30 novembre provvedendo, a propria cura e spese, a liberare il posto di ormeggio entro il 31 dicembre.

Nessun rimborso del canone è previsto per rinunce relative all'anno di riferimento.

La concessione può essere temporaneamente sospesa qualora si rendesse necessario, a insindacabile giudizio dell'Autorità Demaniale, effettuare manutenzioni o attività comunque denominate che rendano inevitabile o raccomandato lo sgombero dei posti barca assegnati. Lo sgombero sarà disposto dall'Autorità Demaniale e comunicato ai concessionari che dovranno provvedervi a loro spese e cura nei tempi loro assegnati. In difetto, l'Autorità Demaniale potrà provvedervi direttamente ponendo ogni eventuale costo sostenuto a carico dei Concessionari. Qualora la sospensione dovesse protrarsi oltre i trenta giorni solari, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone versato relativo al periodo di sospensione.

Art. 10 (Norme generali)

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.

3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda, se non espressamente autorizzato.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta automaticamente per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio. L'acquirente è tenuto a presentare la domanda di concessione specificando, nella richiesta, l'avvenuta compravendita di unità nautica con un concessionario.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Demaniale.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Demaniale, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, scalette d'accesso, copertoni, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità Demaniale; quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
9. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile. Ogni concessionario è tenuto a dotare la propria unità nautica di parabordi sulle murate ad evitare qualsiasi collisione diretta con l'unità nautica adiacente. Le unità di navigazione dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente, nel caso di danneggiamento delle stesse saranno sostituite a totale carico dell'utente.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio e malsano l'ambiente. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
11. Allo stesso modo il concessionario di posto-barca a terra deve garantire l'ordine e la pulizia sia dell'area oggetto di concessione attribuitagli che della stessa unità nautica; a questo proposito l'Autorità Demaniale può imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità nautiche stazionanti su una stessa riva.
12. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo.

13. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui **Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015** e successive integrazioni e modificazioni.
14. Il concessionario che intendesse rimuovere, far rimuovere la propria unità nautica per operazioni di manutenzione o rimessaggio, come per eseguire da parte di terzi interventi di manutenzione nell'area portuale è tenuto a darne preventiva comunicazione al personale gestore del porto; il rientro dell'unità nautica all'ormeggio nel posto assegnato dovrà comunque essere concordato con lo stesso personale che dovrà essere, nel limite del possibile, presente alle operazioni. Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione alle unità di navigazione che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi all'interno delle aree demaniali. Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza ritardo.
15. E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione se non munite di specifica autorizzazione.
16. E' vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo.
17. E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.
18. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione Codice della Nautica da Diporto e Leggi Regionali in materia, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi e soltanto a motore inserito. Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all'interno dell'area portuale per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari delle unità di navigazione di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo (piede in acqua).
Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporto che impedisca lo sbattere delle drizze contro l'albero.
19. Nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili, è vietato:
- lo svuotamento delle acque di sentina oleose al di fuori dell'impianto all'uopo predisposto;
 - il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina o altro;
 - Lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio ad esclusione dei prodotti biodegradabili, e di ogni altra sostanza pericolosa e/o inquinante dall'unità di navigazione; per la navigazione con motori a 2 tempi è obbligatorio l'uso di olio motore;
 - mantenere acceso il motore dell'unità di navigazione già attraccata;
 - lasciare ormeggiata una unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione.
20. È vietato praticare la pesca anche professionale dai pontili, banchine e nelle immediate vicinanze delle strutture portuali in un raggio di 150 mt. dal limite più esterno; la navigazione e la pesca sono vietate altresì nello spazio acqueo antistante la sede dei Sub – ex Fornace

adiacente il pontile frangiflutti sino a 150m da riva. Nell'intera area portuale è vietata la balneazione, il surf e le immersioni.

È vietato l'accesso al porto con autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette. È consentito l'accesso ai cani esclusivamente per imbarco/sbarco dalle unità nautiche dei concessionari. I cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio ed i proprietari sono tenuti alla pulizia di eventuali deiezioni.

21. I comandanti delle unità di navigazione sono tenuti al rispetto delle norme della Navigazione, a verificare la perfetta efficienza della propria unità nautica e delle dotazioni di bordo, ad informarsi sulle condizioni meteo osservando l'eventuale esposizione della bandiera rossa indicante il pericolo per la navigazione ed a prendere nota di eventuali avvisi di cauta navigazione esposti nella bacheca posta all'ingresso dell'Area Portuale.

L'Autorità Demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento.

Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l'Autorità Demaniale può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o comportamenti saranno rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Al fine di poter migliorare la gestione degli spazi d'ormeggio, il concessionario si impegna a comunicare agli sportelli territorialmente competenti ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

Art. 11 (Rimozione di imbarcazioni)

L'Autorità Demaniale può disporre la revoca della concessione di ormeggio e procedere alla riassegnazione del posto per uno dei seguenti motivi:

- mancato, incompleto o ritardato pagamento del canone di concessione;
- il Concessionario conceda in sub-concessione o in uso, anche a titolo gratuito, il posto di ormeggio assegnato;
- non vengano comunicate nei termini previsti variazioni relative all'unità di navigazione (caratteristiche, tipologia ecc.), le finalità di utilizzo o qualsiasi altra informazione determinante per l'assegnazione dell'ormeggio o per l'identificazione dell'unità di navigazione;
- quando due o più concessionari procedano allo scambio dei posti d'ormeggio senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Demaniale;
- il Concessionario utilizzi il posto di ormeggio, anche temporaneamente, per l'attracco di unità di navigazione diverse da quella indicata nella Concessione, se non preventivamente autorizzato dall'Autorità Demaniale;
- il Concessionario non mantenga l'unità di navigazione nei limiti dello spazio concesso, occupando, anche parzialmente o con cavi di ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune;

- non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
- occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
- sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
- non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.

La rimozione, gestita dall'Autorità Demaniale, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

L'imbarcazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato dal Comune, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.

Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione disposta dall'art. 11 ter della L.R. 22/98 (attualmente da € 60,00 a € 600,00).

Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune con le sole spese di rimozione e custodia.

Se non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico dell'Autorità Demaniale.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Per le violazioni al presente atto, qualora non previsto da specifica norma Regionale o Statale, si applica la Sanzione Amministrativa indicata dalla Determinazione di Polizia n. 98 del 18 maggio 2011, per cui è ammesso il pagamento di una somma ridotta nel limite e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta il rapporto di cui all'art. 17 comma 1 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni è trasmesso al Funzionario Capo Area Polizia Locale quale Autorità Demaniale.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Funzionario Capo Area Polizia Locale scritti difensivi e documenti nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 689/81.

Il Funzionario Capo Area Polizia Locale, qualora ritenga fondato l'accertamento determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'art. 18 comma 2 della legge 689/81.

In caso di recidiva o di infrazioni gravi, potrà essere applicata la revoca della concessione.

Art. 12 (Responsabilità)

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate all'ormeggio.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità, indipendentemente dalla causa e sono tenuti al pieno risarcimento per il ripristino.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni ambientali provocati dallo svuotamento delle acque di sentina, delle acque nere o bianche dei serbatoi esistenti a bordo.

Art. 13 (Canoni)

- a) La tariffa annuale deve essere corrisposta all'Autorità Demaniale entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, pena la revoca della concessione.
- b) In caso di ritardato pagamento del canone verrà applicata una penale pari al 10 per pagamenti entro il mese successivo, che si ripeterà per ogni mese successivo alla scadenza (10, 20, 30). Trascorsi tre mesi dalla scadenza, scatterà automaticamente la revoca del posto con rimozione del natante a spese del proprietario in applicazione all'art. 10 del Regolamento e art. 54 Legge Regionale n. 6 del 6/4/2012.
- c) Nel caso di prima assegnazione il canone è corrisposto dal mese di concessione sino al 31 dicembre, calcolato sulle frazioni mensili dell'annualità.
- d) L'importo del canone annuale d'ormeggio singolo di unità di navigazione (espresso in franchi svizzeri) viene calcolato come:

$$\text{Canone annuo} = O \times C \times I$$

Dove:

O = "per i posti In acqua: superficie occupata dall'unità nautica calcolata come lunghezza fuori tutto per larghezza del posto barca concesso ed espressa in mq; qualora due unità nautiche condividano lo spazio acqueo delimitato dai pontili laterali, l'unità nautica che per dimensioni oltrepassi la mezzeria di divisione dello spazio acqueo, corrisponde la quota parte eccedente di superficie occupata ed espressa in mq";

"per i posti a terra: superficie occupata dall'unità nautica calcolata come lunghezza fuori tutto per larghezza fuori tutto ed espressa in mq".

C = coefficiente legato alla natura del concessionario:

- 1 : Fruitore ordinario
- 0,7: Operatore nautico "(esclusivamente per il primo posto concesso)"
- 0,5: Ente pubblico e Associazione senza fini di lucro per le "unità nautiche" sociali

I = canone/mq, determinato contestualmente all'approvazione del piano economico-finanziario, aggiornabile annualmente sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Attualmente il canone è pari a Fr.Sv. 90.-

e) Gli importi derivati dall'applicazione della formula sopra determinata saranno arrotondati per eccesso all'unità; l'importo minimo da corrispondere per ogni annualità sarà comunque di Chf. 600,--.

f) Considerata la diversa tipologia dei posti d'ormeggio attribuibili, definiti come

- 1.- posti in acqua Porto Turistico "Le Fornaci";
- 2.- posti sulla riva "Z" del Porto Turistico "Le Fornaci" con strutture di alaggio manuali;
- 3.- posti sulla riva "Z" del Porto Turistico "Le Fornaci" con strutture di alaggio elettriche;
- 4.- posti sulla riva Galassi con struttura d'alaggio manuale/elettrica;
- 5.- posti sulla riva Galassi con struttura d'alaggio automatizzata;
- 6.- posti sulla riva di Piazza Roma con strutture di alaggio manuali;
- 7.- posti sulla riva di Piazza Roma con strutture di alaggio elettriche;
- 8.- posti sulla riva Auditorium con strutture di alaggio manuali e possibilità di allaccio alla rete elettrica;
- 9.- posti in acqua al Circolo Nautico

Gli importi complessivi, validi per i posti di cui al precedente punto f), vanno maggiorati del:

- 20% per i posti di cui al punto 2),
- 60% per i posti di cui al punto 3),
- 10%/30% per i posti di cui al punto 4),
- 50% per i posti di cui al punto 5),
- 30% per i posti di cui al punto 7),
- 30% per i posti di cui al punto 8)

g) L'Autorità Demaniale può prevedere una riduzione dell'importo del canone annuo fino al 10% per quei posti in acqua non sufficientemente riparati da parte delle esistenti strutture portuali e/o nei posti sulla riva soggetti ad importanti escursioni idrometriche.

h) I concessionari di posti barca residenti nel Comune di Campione d'Italia, iscritti a ruolo per le imposte comunali, beneficiano di una riduzione del canone annuo pari al 30% (a modifica della D.G.C. 133 del 22/11/2012)

i) Gli importi determinati mediante l'applicazione della formula e delle maggiorazioni relative alla tipologia del posto d'ormeggio sono ulteriormente maggiorati del 50 e del 100 per il secondo e terzo posto barca assegnato al medesimo nucleo familiare, valutando le "unità nautiche" con misure decrescenti.

j) l'Autorità Demaniale provvederà ad individuare posti per l'ormeggio temporaneo, da assegnare per un periodo minimo di 1 (una) settimana e massimo di 12 (dodici). L'importo del canone sarà pari a Chf. 100,-- a settimana ed aggiornabile annualmente.

k) Le strutture d'alaggio posate sulle rive dai concessionari di posti identificati con il precedente punto 2) devono avere dimensioni concordate con l'Autorità Demaniale e, a concessione decaduta, restano di proprietà di quest'ultima.

Art. 14 (Controlli e vigilanza)

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Demaniale, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè porto o approdo e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche con barca coperta.

L'Autorità Demaniale garantisce l'uso pubblico degli eventuali scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.

Nell'area portuale è presente un sistema di videosorveglianza per fini di sicurezza ed ordine pubblico controllato dalla Polizia Locale di Campione d'Italia, secondo il regolamento comunale vigente.

Art. 15 (Responsabili)

Ogni provvedimento dell'Autorità Demaniale – Comando Polizia Locale di campione d'Italia - relativo alle competenze regolate dal presente atto dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.

ALLEGATI A: Piano Ormeggi: Porto Turistico ed Aree Demaniali

ALLEGATO B: Modello Domanda Concessione d'ormeggio

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento in considerazione dei termini temporali ivi previsti, ai sensi dell'art. 134, comma 4) del T.U.E.L., con successiva e separata votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Polizia Locale

Corso Fusina – 22060 CAMPIONE D'ITALIA

TEL. 0041 91 641 91 21 – Fax 0041 91 649 40 79 e-mail: poliziacampione@bluewin.ch

ALLEGATO A: PIANO DI RIPARTIZIONE DEGLI ORMEGGI NEI PORTI E APPRODI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.

PORTO TURISTICO LE FORNACI

Posti in acqua n. 154

Porto Turistico – pontile A

Da A200 a A229

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 900

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 230 a 280

Testata pontile A

N° 1 posto per ormeggio temporaneo Unità da Diporto per durata da una a dodici settimane

N° 1 posto per attracco pubblico a tempo per un tempo massimo di 2 ore

Porto Turistico – Pontile B

Da B300 a B329

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 780

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 230 a 290

Testata pontile B

N° 1 posto per ormeggio temporaneo Unità da Diporto per durata da una a dodici settimane

N° 1 posto per attracco pubblico a tempo per un tempo massimo di 2 ore

Porto Turistico – Pontile C

Da C400 a C433

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 850

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 230 a 280

Testata pontile C

N° 2 posti per attracco pubblico a tempo per un tempo massimo di 2 ore

Porto Turistico – Pontile D

Da D500 a D525

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 800

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 235 a 280

Testata pontile D

N° 2 posti per attracco pubblico a tempo per un tempo massimo di 2 ore

Porto Turistico – Pontile E

Da E600 a D621

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 1050

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 220 a 300

Testata pontile E

N° 1 posto per attracco unità nautiche di Polizia

N° 1 posto per attracco operazioni di collaudo Unità Nautiche

N° 1 posto per ormeggio unità nautiche persone disabili (E620)



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Polizia Locale

Corso Fusina – 22060 CAMPIONE D'ITALIA

TEL. 0041 91 641 91 21 – Fax 0041 91 649 40 79 e-mail: poliziacampione@bluewin.ch

Porto Turistico – Pontile F (frangiflutti)

Da F100 a F112

Lunghezza UN in cm FT

Da 700 a 1050

Lato Nord pontile F

N° 10 posti per attracchi pubblici a tempo limitati a 2 ore per unità nautiche da diporto

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 280 a 490

Banchina in cemento:

- N° 3 posti per Unità Nautiche di servizio Polizia Locale e Demaniale, Pompieri, Protezione Civile Subacquea
- N° 3 posti per Unità Nautiche da diporto con larghezza max FT 3,5 m per ormeggio temporaneo limitato a 2 ore
- N° 1 boa d'emergenza per avverse condizioni meteo o avaria unità nautiche

RIVA PORTO TURISTICO LE FORNACI

Porto Turistico – posti barca a terra

Plinto pontile C

Posti su carrello manuale n° 4

Da Z900 a Z904

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 530

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 150 a 190

Posti su carrello automatizzato n° 21

Da Z904 a Z909

Lunghezza UN in cm FT

Da 470 a 600

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 150 a 230

Plinto pontile D

Da Z910 a Z924

Lunghezza UN in cm FT

Da 430 a 770

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 140 a 255

RIVA GALASSI

Piazzale Galassi – posti barca a terra

Posti su carrelli automatizzati n° 8

Posti su carrelli manuali con disponibilità di allacciamento elettrico n° 11

Da G001 a G019

Lunghezza UN in cm FT

Da 400 a 650

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 140 a 225

RIVA PIAZZA ROMA

Posti su carrelli manuali n° 20

Piazza Roma – posti barca a terra

Da P030 a P049

Lunghezza UN in cm FT

Da 450 a 530

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 140 a 170



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Polizia Locale

Corso Fusina – 22060 CAMPIONE D'ITALIA

TEL. 0041 91 641 91 21 – Fax 0041 91 649 40 79 e-mail: poliziacampione@bluewin.ch

- Pontili di attracco di **Piazza Roma** approdo consentito per le sole operazioni di imbarco e sbarco
- Banchina Galleggiante di **P.le Maestri Campionesi**: attracco pubblico temporaneo per una durata massima di 4 ore

RIVA AUDITORIUM

Posti su carrelli manuali con disponibilità di allacciamento elettrico n° 17

Riva Auditorium – posti barca a terra

Da R530 a R547

Lunghezza UN in cm FT

Da 370 a 550

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

da 135 a 180

CIRCOLO NAUTICO

Posti in acqua n° 12

Pontile V.le Marco

Da Y090 a Y101

Lunghezza UN in cm FT

Da 500 a 900

Larghezza spazio acqueo in concessione in cm

Da 260 a 300

Altri pontili per attracchi pubblici temporanei limitati a 2 ore per unità nautiche da diporto con lunghezza FT inferiore a 30 piedi e/o dislocamento inferiore a 12 t:

- Pontile di **Via Riasc**
- Pontile **Santuario della Madonna dei Ghirli**
- Pontili di **P.le Maestri Campionesi**

Allegato al presente documento: planimetria piano del porto e rive demaniali

Apporre marca
da bollo
amministrativa
da € 16.00

**Spettabile
Comune di
CAMPIONE D'ITALIA**

OGGETTO: domanda per la concessione di ormeggio ai sensi della deliberazione G.C. n. ____ del ____ "Linee guida per l'assegnazione degli spazi acquei e demaniali nei porti ed approdi" *(da compilare in ogni parte ed allegare la documentazione richiesta pena irricevibilità della domanda)*

Con la presente il sottoscritto _____,
nato il _____ a _____, C.F. _____,
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____,
CAP _____, telefono _____, cittadinanza _____,
e-mail _____,

se cittadino residente all'estero indicare domicilio in Italia:

Via e numero civico _____, telefono _____,
CAP _____, città _____, prov. _____

nella sua qualità di ◇ proprietario
 ◇ legale rappresentante della società/associazione/ente proprietaria denominata

_____ telefono _____,
con sede a _____ in via/piazza _____ n. _____,
CAP _____, C.F. _____, P. IVA _____

ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 123 del 25 maggio 2007 ad oggetto "convenzione tra la Regione Lombardia ed il Comune di Campione d'Italia per la gestione delle strutture portuali e d'approdo nel territorio comunale" e del "Regolamento per l'assegnazione degli spazi acquei e demaniali nei porti ed approdi" e della Deliberazione G.C. _____

CHIEDE

L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ORMEGGIO nella zona

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ◇ Porto Turistico | ◇ Riva Piazza Roma |
| ◇ Riva Porto Turistico | ◇ Riva Auditorium |
| ◇ Riva piazzale Galassi | ◇ Zona Circolo Nautico Viale Marco |

per l'imbarcazione con le seguenti caratteristiche:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| - cantiere costruttore _____ | - lunghezza f.t. cm. _____ |
| _____ | - larghezza f.t. cm. _____ |
| - modello _____ | - pescaggio cm. _____ |
| _____ | - stazza lorda Kg. _____ |
| - materiale di costruzione _____ | - propulsione |
| _____ | ◇ remi |
| - colore _____ | ◇ vela ◇ deriva fissa ◇ deriva mobile |
| - nome imbarcazione _____ | ◇ motore ◇ FB ◇ EFB ◇ EB |
| - targa _____ o | - marca del motore: _____ |
| - contrassegno "C" _____ | _____ |

Impiego principale dell'unità di navigazione:

- | | |
|------------|--|
| ◇ diporto | ◇ trasporto professionale persone |
| ◇ noleggio | ◇ servizi inerenti l'attività della
società/associazione/ente |

Coefficiente legato alla natura del concessionario
◇ 1 ordinario

◇ 0,7 operatore nautico
◇ 0,5 Ente pubblico e Associazione senza scopo di lucro

In caso di operatore nautico, Associazione no profit o Scuola nautica allegare alla domanda certificato di iscrizione alla camera di commercio/statuto/iscrizione al RULDN

In merito alla presente richiesta dichiaro:

- ☐ **di essere stato titolare di concessione posto n° _____** (indicare la sigla del proprio numero di concessione. Attenzione: l'indicazione non costituisce alcun titolo preferenziale nella riassegnazione dei posti barca ma solo potenziale indicazione di eventuale riconferma d'assegnazione)
- di essere proprietario o legale rappresentante della società/associazione/ente proprietaria ai sensi dell'art 4 Legge 15/1968 e art 2 Legge 191/1998;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato alle tariffe in vigore;
 - di essere a conoscenza e di impegnarmi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali;
 - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i termini stabiliti ed all'invio dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente, se richiestomi;
 - di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio;
 - di attenermi a quanto previsto dai Regolamenti;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI

- ☐ **n 2 fotografie dell'unità di navigazione** in primo piano a colori, formato 10 x 15, con riprese diversificate (nel caso in cui l'unità sia munita di targa/contrassegno, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari di stemmi, disegni, scritte o decalcomanie);
- ☐ **copia della licenza di navigazione** e/o libretto di iscrizione all'elenco nautico rilasciata dall'Autorità competente;
- ☐ **copia certificato uso motore** o in alternativa il certificato di dichiarazione di potenza massima in esercizio in CV o KW;
- ☐ **copia attestazione polizza assicurativa** per responsabilità civile verso terzi (escluse licenze di navigazione svizzera);
- ☐ **copia dei Regolamenti** in vigore controfirmate per presa visione ed accettazione;
- ☐ **Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia** o in alternativa la seguente autocertificazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento:
- ☐ Dichiaro che al mio nucleo familiare ☐ SONO, ☐ NON SONO assegnati ulteriori posti barca, nel numero di _____.
- Firma autocertificazione _____
- ☐ Altra documentazione allegata _____

- ☐ **Chiedo la concessione del posto barca in qualità di acquirente dell'unità nautica del concessionario Sig. posto attuale**

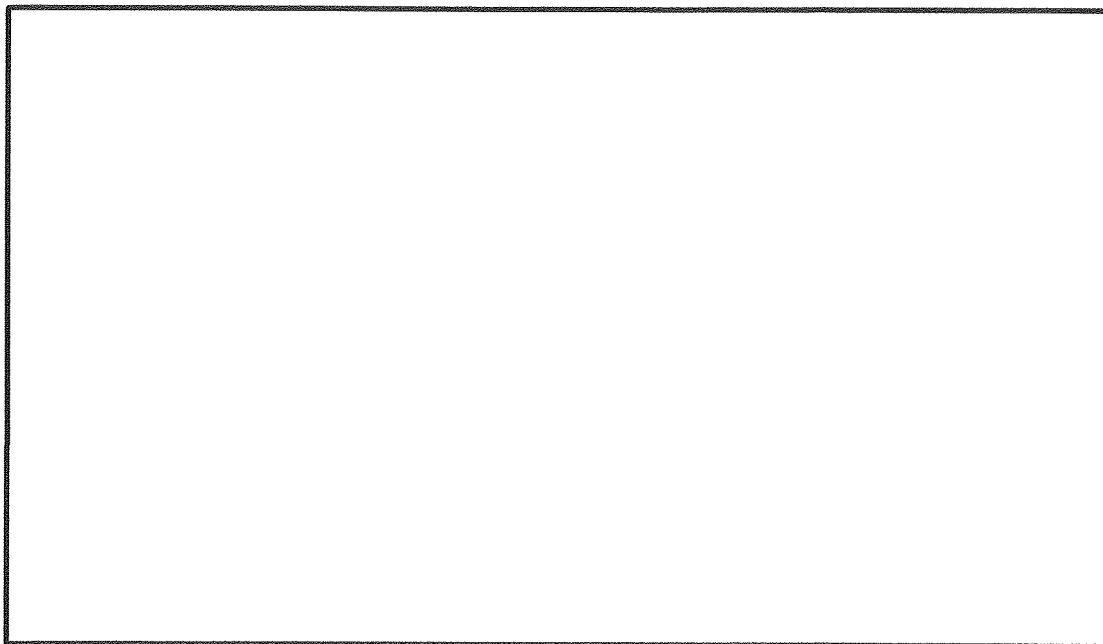


Foto 1

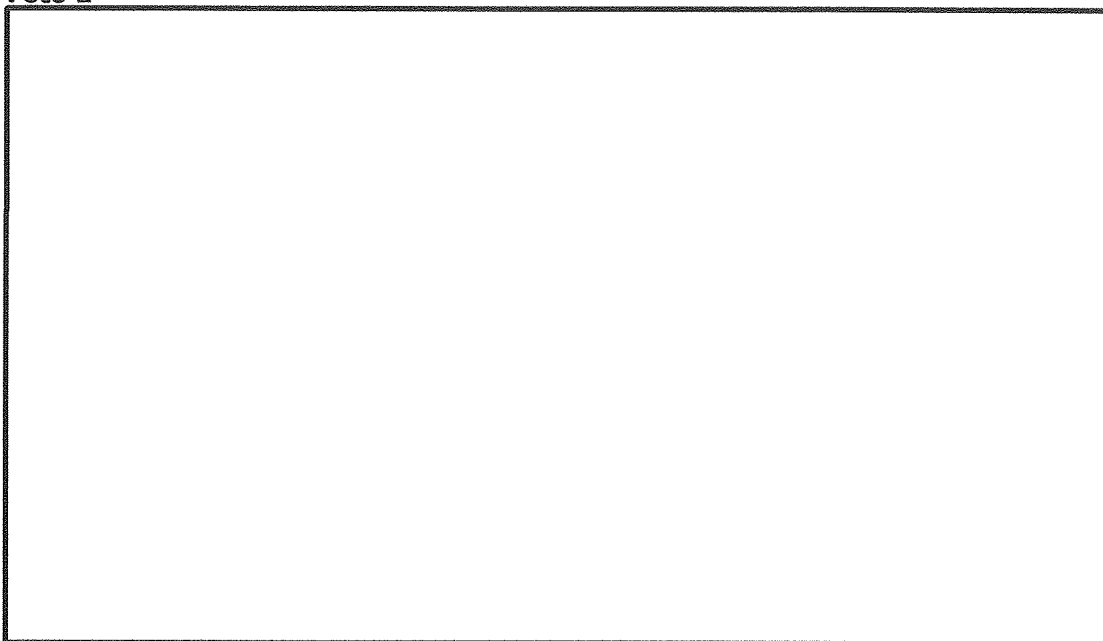


Foto 2

NB: In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste (utilizzatore abituale).

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per l'ormeggio non impegna l'autorità demaniale al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure del vigente Regolamento.

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare all'Autorità Demaniale tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella presente domanda di concessione, **eventuali successive comunicazioni, anche riguardanti lo stato del natante verranno inviate all'indirizzo mail indicato dal concessionario.**

Per le violazioni alla D.G.C. n. del. _____ "Linee guida per l'assegnazione degli spazi acquei e demaniali nei porti ed approdi", qualora non previsto da specifica norma Regionale o Statale, si applica la Sanzione Amministrativa con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, indicata dalla Determinazione di Polizia n. 98/2011 da 25 a 500 Euro Regolamento di cui alla Deliberazione.

In fede.

Li, ____/____/20__

IL DICHIARANTE _____

13.07.09

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1 D. LGS. N. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEDOTTI COMUNALI E
PER L'UTILIZZO DEL BOTTIGLIERO DI DARSUGO ALI PONTI ED APPARTENENTE A
GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

PARERE

del Responsabile del Servizio Competente circa la regolarità' Tecnica
(art. 49, comma 1 D. LGS. N. 267/2000)

Data:

Firma:
FUNZIONARIO CAPO AREA
POLIZIA LOCALE
(Conte Dott. Maurizio Tumbiolo)

PARERE

del Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarita' Contabile
(art. 49, comma 1 D. LGS. N. 267/2000)

Data:

Firma:

ATTESTAZIONE

Del Responsabile del Servizio circa la Copertura Finanziaria
Si attesta che, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.gs. n.267/2000, sussiste la
copertura finanziaria della spesa di €/Ers.

imp. n.

Intervento n.

del B.P. che presenta la necessaria disponibilita'

L'Ufficio Ragioneria

Data:

Firma:

Il Responsabile del Servizio

Data:

Firma:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MANGILI PICCALUGA Maria Paola

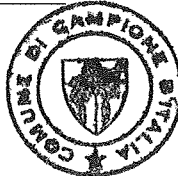


IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampaolo ZARCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 GEN. 2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 14 GEN. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampaolo ZARCONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione.
